

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CCXXVI

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO**

**10 dicembre 2013**

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 10 del mese di dicembre duemilatredici, alle ore 14.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall’avviso del 6 dicembre 2013 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:  
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Sergio BISACCA - Costantina BILOTTO - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Roberto CERMIGNANI - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Michele Paolo PASTORE - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Ettore PUGLISI - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Maurizio TOMEIO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Giuseppe CERCHIO - Erica BOTTICELLI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Erika FAIENZA - Eugenio GAMBETTA - Domenico GIACOTTO - Franco PAPOTTI - Claudia PORCHIETTO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ida VANA.

Sono assenti gli Assessori: Carlo CHIAMA - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Antonio Marco D'ACRI.

Commissione di scrutinio: Claudio BONANSEA - Michele MAMMOLITO - Pasquale VALENTE.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – SITAF S.p.A.. Proposte di modifica dello Statuto. Approvazione**

N. Protocollo: 43570/2013

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente della Provincia, a nome della Giunta (26/11/2013) il cui testo è sottoriportato.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

La “Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni” siglabile S.I.T.A.F. S.p.A., con sede in Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, è stata costituita nel 1960 per iniziativa dei principali soggetti pubblici operanti nel territorio torinese, nonché di primari istituti di credito e società industriali allo scopo di favorire lo scambio commerciale e sociale fra l'Italia e le regioni dell'Europa nord-occidentale.

La Società ha per oggetto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale, la costruzione e l'esercizio, o il solo esercizio, delle autostrade e dei trafori ad essa assentiti in concessione. In particolare, la Società ha ottenuto la concessione della costruzione e gestione dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e della parte italiana del Traforo del Frejus, la cui funzionalità è di estrema importanza per l'economia del territorio provinciale.

La S.I.T.A.F. S.p.A. è una Società per azioni a prevalente capitale pubblico, così come previsto dallo Statuto, il quale all'art. 6 dispone che almeno il 51% del capitale sociale è riservato agli azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico.

Al 31 dicembre 2012 il capitale sociale interamente versato ammonta ad euro 65.016.000,00 ed è suddiviso in numero 12.600.000 azioni del valore nominale unitario di euro 5,16 e ripartito tra gli azionisti come di seguito indicato:

Azionista	Azioni possedute	Percentuale	Valore nominale
Holding Piemonte e Valle d'Aosta s.p.a.	4.602.895	36,5309%	€23.750.938,20
A.N.A.S. s.p.a.	4.000.000	31,7460%	€20.640.000,00
FCT Holding s.r.l. a socio unico Città di Torino	1.342.243	10,6527%	€6.925.973,88
<b>PROVINCIA DI TORINO</b>	<b>1.095.394</b>	<b>8,6936%</b>	<b>€5.652.233,04</b>
Mattioda Pierino & Figli Autostrade s.r.l.	682.547	5,4170%	€3.521.942,52
FIN.CO. Finanziaria Costruzioni s.r.l.	601.610	4,7747%	€3.104.307,60
ATIVA s.p.a.	136.111	1,0802%	€702.332,76
INDUSTRIALCAP s.r.l.	75.000	0,5952%	€387.000,00
S.C.C. s.r.l.	15.000	0,1190%	€77.400,00
VIGOFIN s.a.s. di Ada Valle & C.	10.000	0,0794%	€51.600,00
Autostrada Albenga Garessio Ceva s.p.a.	8.682	0,0689%	€44.799,12
ANELLO GIOVANNI	7.500	0,0595%	€38.700,00
ANELLO FRANCESCO	7.500	0,0595%	€38.700,00
I.C.F.A. s.r.l.	5.000	0,0397%	€25.800,00
FANTINI ROBERTO	5.000	0,0397%	€25.800,00
GI.CA s.r.l.	2.500	0,0198%	€12.900,00
S.T.I. s.r.l.	1.250	0,0099%	€6.450,00
ITS s.p.a.	1.250	0,0099%	€6.450,00
BATTAGLIO MARIA	173	0,0014%	€892,68
STOPPINO ELISABETTA	173	0,0014%	€892,68
STOPPINO GIOVANNI BATTISTA	172	0,0014%	€887,52
<b>TOTALE</b>	<b>12.600.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.016.000,00</b>

Con D.C.P. prot. n. 26709/2011 in data 13.9.2011 sono state approvate le proposte di modifica degli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 dello Statuto sociale e l'inserimento di un nuovo articolo 28, ed inoltre è stato dato mandato al Presidente della Provincia di sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti l'ulteriore proposta di modifica degli artt. 19 e 27 dello Statuto in modo da garantire l'equilibrio tra i generi nella composizione degli Organi di amministrazione e di controllo, ai sensi della Legge n. 120/2011.

Il giorno 22 settembre 2011 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di SITAF S.p.A. ha approvato all'unanimità, con verbale a rogito notaio dott. Benvenuto Gamba (rep n. 181373/50207), la modifica degli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 dello Statuto e l'inserimento di un nuovo articolo 28.

Inoltre, a seguito della richiesta del socio Provincia di Torino di modificare gli articoli 19 e 27 dello Statuto al fine di recepire volontariamente la Legge n. 120/2011, anche anticipandone i termini di applicazione, l'Assemblea ha deliberato di demandare al Consiglio di Amministrazione l'elaborazione di una proposta articolata di modifica dello Statuto sociale, anche in funzione dell'allora emanando Regolamento con cui sarebbero stati stabiliti termini e modalità di attuazione della citata Legge n. 120/2011 nei confronti delle società a controllo pubblico, da sottoporre agli azionisti in occasione di una prossima Assemblea straordinaria.

Con nota prot. n. 11981.13 del 21 ottobre 2013 il Presidente della Società ha convocato l'Assemblea Straordinaria degli azionisti presso la Sede legale, in Susa (TO), Frazione San Giuliano n. 2, in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2013, alle ore 16,30 e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 18 dicembre, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- Modifiche degli artt. 19 e 27 dello Statuto Sociale.

Le proposte di modifica degli artt. 19 e 27 dello Statuto Sociale, trasmesse con nota datata 13 novembre 2013, traggono origine dalla volontà di inserire nel testo statutario l'equilibrio dei generi, formulato a modello di quello introdotto dalla L. 120/2011 e di recepire un numero minimo di Consiglieri in possesso del requisito dell'indipendenza in linea con l'art. 3, lettera W della Convenzione dell'A32. Con l'occasione si intende altresì meglio regolamentare le modalità di sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 codice civile.

Con Legge 12 luglio 2011, n. 120 recante *“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”* sono state introdotte disposizioni normative volte a garantire l'equa rappresentanza tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società non quotate ma soggette al controllo delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne queste ultime società, l'effettività della prescrizione normativa è stata subordinata all'emanazione di un apposito Regolamento attuativo, il D.P.R. 30.11.2012, n. 251 approvato in data 26 ottobre 2012 ed entrato in vigore il 12 febbraio 2013.

Nelle more dell'adozione del Regolamento citato, il Consiglio Provinciale, con la mozione prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011, aveva già impegnato la Giunta a promuovere l'equa rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l'inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepissero i principi indicati nella Legge 12 luglio 2011, n. 120. Il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 251/2012 si applica alle società costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), che provvedono alla nomina dei propri organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, a partire dal primo rinnovo successivo al 12 febbraio 2013 per una durata di tre mandati consecutivi. A tal fine, almeno un

terzo dei componenti degli organi sociali delle suddette società deve essere composto dal “genere meno rappresentato”. Per il primo mandato la quota deve essere pari almeno ad un quinto del numero dei componenti. Tale meccanismo di nomina deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno dei membri dell’organo al fine di rendere più certo ed esteso l’ambito di applicazione della nuova normativa. Le società pubbliche interessate devono adeguare i propri Statuti alla disposizione di genere secondo quanto riportato nel Regolamento e devono comunicare alla Presidenza del Consiglio o al Ministro per le Pari Opportunità la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina ovvero, in corso di mandato, dall’avvenuta modificazione della composizione.

Le proposte di modifica dello Statuto sociale di SITAF S.p.A. che saranno sottoposte all’approvazione degli azionisti in occasione dell’Assemblea straordinaria convocata per il giorno 16/18 dicembre 2013 sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- articolo 19: viene introdotta la clausola che garantisce l’equilibrio tra i generi nella composizione dell’organo di amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012 in attuazione della Legge 120/2011; inoltre viene elevato a due il numero minimo degli amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza, in linea con l’art. 3, lettera W della Convenzione dell’A32; quindi vengono meglio regolamentate le modalità di sostituzione degli amministratori ai sensi dell’art. 2386 c.c.;
- articolo 27: analogamente a quanto proposto per il Consiglio di Amministrazione viene introdotta la clausola che garantisce l’equilibrio tra i generi nella composizione dell’organo di controllo, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012 in attuazione della Legge 120/2011.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell’art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell’ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da SITAF S.p.A. autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Rilevato altresì che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015, approvata con deliberazione n. 23424/2013 in data 18.6.2013, ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2013 - 2015, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia in SITAF S.p.A. e che sono state ribadite dal Consiglio stesso nella citata deliberazione di riordino del 31 marzo 2009;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto di SITAF S.p.A. e le proposte di modifica del medesimo;

Visto il nuovo testo dello Statuto di SITAF S.p.A. risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. "B");

Ritenuto di prendere atto ed approvare fin da ora le proposte di modifica dello Statuto di "SITAF S.p.A.", nel testo sopracitato;

Dato atto:

- che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in SITAF S.p.A., in quanto le proposte di variazioni statutarie oggetto del presente atto non modificano l'oggetto sociale, né l'attività della Società;
- che, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative, non impattano sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 2 dicembre 2013;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica degli articoli 19 e 27 dello Statuto sociale di SITAF S.p.A. con sede legale in Susa (TO), Fraz. San Giuliano, 2 (C.F. 00513170019) riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di SITAF S.p.A. convocata per il giorno 16 dicembre 2013, alle ore 16,30 presso la sede legale e, ove occorra, in seconda convocazione per il giorno 18 dicembre, stessi luogo ed ora, a discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte e ad approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 3) di dare atto che il testo del nuovo Statuto di SITAF S.p.A. coordinato con le modifiche illustrate in premessa, che sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti, è allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in SITAF S.p.A. per le motivazioni in premessa riportate;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;

\* \* \* \* \*

*(Seguono:*

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
- *l'intervento del Consigliere Tomeo;*
- *i chiarimenti dell'Assessore Vana;*
- *il 2° intervento del Consigliere Tomeo;*
- *gli interventi dei Consiglieri Pastore e Loiaconi;*
- *la replica dell'Assessore Vana;*

*per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – SITAF S.p.A.. Proposte di modifica dello Statuto. Approvazione**

N. Protocollo: 43570/2013

Non partecipano al voto = 10 (Albano - Bonansea - Borgarello - Loiaconi - Pianasso - Puglisi - Rabellino - Ruffino - Surra - Tomeo)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 10 (Albano - Bonansea - Borgarello - Loiaconi - Pianasso - Puglisi - Rabellino - Ruffino - Surra - Tomeo)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25  
Votanti = 25

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Devietti Goggia - Fazzino - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

/ml

<p style="text-align: center;"><b>SITAF S.P.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESTRATTO</b> <b>STATUTO SOCIALE IN VIGORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>Amministrazione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SITAF S.P.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESTRATTO</b> <b>PROPOSTE DI MODIFICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>Amministrazione</b></p>
<p><b>Articolo 19</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.</p> <p>Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:</p> <p>a) onorabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;</li> <li>- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;</li> <li>- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;</li> </ul> <p>b) professionalità:</p> <p>aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;</p> <p>c) indipendenza:</p> <p>almeno 1 amministratore, ovvero almeno 2</p>	<p><b>Articolo 19</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, <b>in cui sia assicurato l'equilibrio tra i generi, per la cui determinazione vengono adottati i criteri previsti dalla L.12 luglio 2011 n°120.</b></p> <p>Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:</p> <p>a) onorabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;</li> <li>- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;</li> <li>- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;</li> </ul> <p>b) professionalità:</p> <p>aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali</p>

<p>amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;</li> <li>- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;</li> <li>- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.</li> </ul> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, lettera c).</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.</p> <p>Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da</p>	<p>presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;</p> <p>c) indipendenza:</p> <p><b>almeno 2 amministratori devono possedere i seguenti requisiti</b> di indipendenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;</li> <li>- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;</li> <li>- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.</li> </ul> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, <b>in cui entrambi i generi siano rappresentati. Nel caso in cui la lista sia presentata congiuntamente da più soci, a fianco di ciascuno dei nominativi dovrà essere indicato il nome del socio che li ha candidati.</b></p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, lettera c).</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente:</p>
--	---

componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21.

**TITOLO VI**  
**COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE**  
**LEGALE DEI CONTI**

**Articolo 27**

Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio

risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, **ovvero non siano rispettate le quote di genere**, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.

**In tal caso sarà anche consentita la presentazione di nuove liste entro il termine fissato dal Presidente dell'Assemblea per la nuova votazione.**

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

**Qualora per dimissioni od altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri, senza che venga a mancare la maggioranza del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno ai sensi dell'art. 2386 c.c., con votazione ordinaria, tenendo conto dell'indicazione del o dei soci che li avevano candidati ed assicurando, comunque, l'equilibrio tra i generi.**

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21.

**TITOLO VI**  
**COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE**  
**LEGALE DEI CONTI**

**Articolo 27**

Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio

<p>Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.</p> <p>La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.</p>	<p>Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.</p> <p>La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 9° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.</p> <p><b>La composizione del Collegio Sindacale è regolata nel rispetto di quanto previsto dall'art.19 per le quote di genere</b></p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.</p>
---	--

## STATUTO

## TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATAOGGETTO SOCIALE

## Articolo 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni" con la sigla S.I.T.A.F. S.p.A.

## Articolo 2

La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade e dei Trafori ad essa assentiti in concessione.

La Società potrà altresì svolgere, in Italia e all'estero, le attività d'impresa diverse da quella principale, nonchè da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società.

## Articolo 3

La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al quale è conferito con la presente norma statutaria il relativo potere, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società può inoltre assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od imprese, nonchè costituire nuove società al fine di conseguire l'oggetto sociale.

## Articolo 4

La Società ha sede nel comune di Susa (TO).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici staccati o rappresentanze in Italia ed all'estero in relazione alle necessità aziendali.

## Articolo 5

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

## TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONIOBBLIGAZIONI

## Articolo 6

Il capitale è di euro 65.016.000,00 (sessantacinquemilionisedicimila virgola zerozero) suddiviso in numero 12.600.000 (dodicimilioniseicentomila) azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) caduna, ed è riservato agli Azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

## Articolo 7

L'Assemblea Sociale, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, l'emissione di azioni di risparmio convertibili per un importo non superiore alla metà del Capitale Sociale esistente secondo l'ultimo bilancio.

## Articolo 8

Gli aumenti di capitale a pagamento sono riferibili o alle azioni ordinarie od a quelle di risparmio.

In ogni caso le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale.

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale riservati ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'Articolo 2441 del Codice Civile.

Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, proporzionale ai conferimenti, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.

#### Articolo 9

L'Assemblea sociale può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni, nel rispetto delle limitazioni e delle formalità previste dalla legge.

#### Articolo 10

Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti.

L'alienazione di azioni è subordinata al parere vincolante, motivato se contrario, del Collegio Sindacale, che deve esprimersi, ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Socio che intende cedere le proprie azioni deve formalmente comunicare al Collegio Sindacale il nominativo dell'acquirente ed il numero di azioni che intende alienare.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

#### Articolo 11

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.

#### Articolo 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, l'assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione che dovrà essere trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi presso i rispettivi domicili, risultanti dai documenti sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione.

#### Articolo 13

L'Assemblea alla quale è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è regolarmente costituita anche in mancanza del rispetto delle formalità di convocazione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

#### Articolo 14

Hanno diritto di intervenire in ciascuna Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

I soggetti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.

#### Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente,

qualora nominato, o dall'Amministratore Delegato, o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio e, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un Socio.

Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 Codice Civile.

L'allontanamento dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, degli Amministratori e dei Sindaci nel corso dell'Assemblea è irrilevante ai fini della validità della costituzione.

#### Articolo 16

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata, in proprio, per delega o per procura almeno la metà del Capitale Sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del Capitale Sociale rappresentata.

#### Articolo 17

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di oltre un terzo del capitale sociale.

Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate, di risparmio e di obbligazioni convertibili, la fusione, la scissione, la cessione di rami d'azienda, le modifiche degli articoli 6, 17, 19 e 20 dello Statuto Sociale.

#### Articolo 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Il Presidente del Consiglio rilascia copia conforme dei verbali delle Assemblee ordinarie.

### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 19

La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, in cui sia assicurato l'equilibrio tra i generi; per la cui determinazione vengono adottati i criteri previsti dalla L.12 luglio 2011 n°120.

Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza:

almeno 2 amministratori devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, in cui entrambi i generi siano rappresentati. Nel caso in cui la lista sia presentata congiuntamente da più soci, a fianco di ciascuno dei nominativi dovrà essere indicato il nome del socio che li ha candidati.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, lettera c).

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, ovvero non siano rispettate le quote di genere, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.

In tal caso sarà anche consentita la presentazione di nuove liste entro il termine fissato dal Presidente dell'Assemblea per la nuova votazione.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri, senza che venga a mancare la maggioranza del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno ai sensi dell'art. 2386 c.c., con votazione ordinaria, tenendo conto dell'indicazione del o dei soci che li avevano candidati ed assicurando, comunque, l'equilibrio tra i generi.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21.

## Articolo 20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio elegge al suo interno l'Amministratore Delegato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore; nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.

Il Consiglio può altresì nominare, con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, un Vice Presidente.

Il Consiglio fissa le attribuzioni, i poteri e le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente, ove nominato, e dell'Amministratore Delegato.

Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e sono rieleggibili.

## Articolo 21

Ai sensi della Convenzione internazionale Italo-Francese, ratificata con Legge 18 dicembre 1972 n. 878: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo Autostradale del Frèjus con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972", la S.I.T.A.F. è Concessionaria della costruzione e della gestione del Traforo Autostradale del Frèjus.

Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge e in applicazione della Direttiva 2004/54/CE emanata il 29 aprile 2004 dal Parlamento Europeo, recepita in Italia dal D. Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, è costituito un organo comune paritetico con la consorella francese, Société Française du Tunnel Routier du Frèjus, S.F.T.R.F. Sa, denominato Groupement d'Exploitation du Frèjus, Groupement Européen d'Intérêt Economique, G.E.I.E.-G.E.F..

Al GEIE-GEF è affidato il mandato di esercitare, la gestione del Traforo del Frèjus.

## Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile, le decisioni concernenti gli adeguamenti statuari a disposizioni normative, la cui applicazione non richieda valutazioni discrezionali, e le decisioni di cui all'art. 4 del presente statuto.

Spetta pure al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale partecipazione ad altre Società, costituite o costituende, nonché l'eventuale cessione di partecipazioni societarie.

## Articolo 23

Il Consiglio si raduna nella sede sociale o in altra località che sarà indicata di volta in volta su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Sindaci.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax o e-mail, contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi al domicilio di ciascun Consigliere almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nel qual caso il preavviso si riduce ad un giorno.

Della convocazione viene dato avviso, entro lo stesso termine, ai Sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente qualora nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.

## Articolo 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono raccolte nel processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Quando occorre copia od estratto di verbale, tali atti sono rilasciati dal Presidente o da chi ne fa le veci.

## TITOLO V

### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

#### Articolo 25

La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di agire o resistere in giudizio innanzi ogni giurisdizione ed in qualunque fase o grado, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano al Presidente, al Vice Presidente, ove nominato, ed all'Amministratore Delegato.

#### Articolo 26

Il Consiglio può nominare Direttori o Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi.

## TITOLO VI

### COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 27

Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.

La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 9° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.

La composizione del Collegio Sindacale è regolata nel rispetto di quanto previsto dall'art.19 per le quote di genere.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

#### Articolo 28

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.

## TITOLO VII

### BILANCIO E UTILI

#### Articolo 29

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 30

Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue:

- 5% al fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi di accantonarlo e destinarlo in tutto od in parte diversamente.

#### Articolo 31

L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

#### Articolo 32

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, sono devoluti alla Società ed incrementano il fondo di riserva straordinaria.

### TITOLO VIII

#### LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

#### Articolo 33

La liquidazione della Società ha luogo nei casi previsti dalla Legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Nella ripartizione del patrimonio sociale, le azioni di risparmio e le azioni privilegiate hanno diritto di prelazione fino alla concorrenza nominale.

#### Articolo 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti.